



TRIBUNALE DI GORIZIA

24 GIU. 2026

N. 1046/26 PROT.

TRIBUNALE DI GORIZIA

Oggetto: **Tavolo tecnico sulle procedure esecutive e concorsuali**

VERBALE DELLA RIUNIONE

del 9 giugno 2026 ore 15:00

Con la presenza di:

Presidente del Tribunale e Giudice delegato dott. Riccardo Merluzzi;

Giudice delle esecuzioni immobiliari dott.ssa Valeria Zingaro;

Giudice delle esecuzioni immobiliari dott.ssa Francesca Di Donato (collegata da remoto);

Coordinatrice del Settore Civile dott.ssa Ilaria Parlangei;

Per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Gorizia geom. Luana Tunini.

Per gli avvocati:

Monica Bassanese (verbalizzante), Pietro Becci, Mario Corubolo, Rossanna Gregolet.

Per i dottori commercialisti:

dott. Alessandro Culot.

Vengono trattati i seguenti punti:

Comunicazioni del Presidente.

1. Aggiornamento listini società che curano la pubblicità delle vendite.

Il Presidente dott. Merluzzi comunica l'avvenuto aggiornamento dei listini delle Società che curano le pubblicità immobiliari presso il Tribunale di Gorizia – Astalegale.net e Aste Giudiziarie Inlinea -, come anticipato nel verbale del 5.2.2026, cui seguirà apposita Circolare che sarà pubblicata nel sito del Tribunale il 10.06.2026 e successivamente anche nel portale delle due società. La Circolare comporterà delle lievi modifiche all'ordinanza di vendita (pagina 2) in punto autorizzazione alla gestione del portale d'asta telematica e alla determinazione in misura percentuale del compenso, nonché in punto verifica e pagamento delle fatture di pubblicità insolute a cura del delegato (pagina 4). Una novità consiste nella circostanza che la fattura di pubblicità sarà emessa, a carico del creditore procedente, all'atto dell'aggiudicazione. Si discute nel corso della riunione quale sia sul piano pratico la modalità preferibile per pagare

tribunale di Gorizia
2 A. 1028
PROT. N. 1028
tale fattura, se da parte del creditore procedente o piuttosto da parte della procedura, come onere prededucibile, a cura del professionista delegato, utilizzando la provvista incamerata con la cauzione o, ancora preferibilmente, con il saldo prezzo, a 30 giorni dal predetto saldo, su emissione di fattura intestata all'esecutato, non palesandosi questioni contabili ostative (intervengono sul tema Becci, Corubolo, Gregolet, Culot). Il Presidente si riserva di confrontarsi su tale aspetto con le società interessate.

2. Vendita senza incanto. Pluralità di offerte. Mancata adesione alla gara da parte di tutti gli offerenti. Parità di offerte per importo ed anche alla luce dei criteri offerti dall'art.573 comma 3 c.p.c. Applicabilità del criterio della priorità temporale di presentazione dell'offerta richiamato dall'art.573 comma 2 c.p.c.: opportunità d'inserimento di tale previsione nelle condizioni generali dell'avviso di vendita o sufficienza di un richiamo alle norme vigenti.

L'avv. Bassanese illustra il tema in oggetto. L'avv. Corubolo conferma che tale criterio è applicato nella prassi, con invito agli offerenti presenti a sollevare eventuali osservazioni. In mancanza di taluno degli offerenti in sede d'asta, l'assenza deve equipararsi a rinuncia implicita alla gara e a sollevare eventuali contestazioni. Il Presidente, il Giudice dell'esecuzione, e gli altri partecipanti unanimemente avallano l'applicabilità del criterio della priorità temporale da parte del professionista delegato, senza che si renda necessaria una modifica delle condizioni generali dell'avviso di vendita, essendo sufficiente il richiamo alle norme vigenti.

3. Liberazione immobile a spese della procedura.

L'avv. Bassanese sintetizza la seguente questione: se il custode sia tenuto a liberare l'immobile a spese della procedura *in ogni caso*, se l'aggiudicatario lo richiede, come sua facoltà o diritto. In molti casi viceversa l'aggiudicatario si fa carico dello smaltimento dei mobili. Se questo non accade, ovvero se l'aggiudicatario pretende che lo sgombero e smaltimento sia eseguito dalla procedura ed a spese della stessa, se sussiste l'obbligo del custode *in ogni caso*, o ad esempio solo in presenza di rifiuti "pericolosi" o beni particolari, come auto abbandonate, ecc., e con quali modalità e tempistiche.

Dopo confronto sul tema e la casistica, si conviene che la liberazione su istanza dell'aggiudicatario non può che essere totale, non risultando dalla norma di riferimento (art.560 c.p.c.) casi particolari di esclusione, se non l'esonero dell'aggiudicatario.

L'avv. Corubolo rileva che le criticità maggiori emergono in caso di ordine di liberazione anticipato rispetto all'aggiudicazione, emesso contestualmente all'ordinanza di vendita, specie a fronte di sgombero e smaltimento di rifiuti speciali o che comunque comportano spese ingenti, come tali da anticiparsi a carico del creditore procedente. In tali casi si conviene di attendere salvo casi particolari e/o d'urgenza, l'aggiudicazione, o il saldo prezzo, a seconda dell'entità della spesa, per poter disporre della provvista necessaria a sostenere l'onere, previa autorizzazione del G.E., e salvo esonero.

4. Segnalazione errore di lettura files atti esecuzioni immobiliari (bozze approvate dal G.E.) caricati nel sito del tribunale

L'avv. Bassanese segnala l'errore di lettura dei files in oggetto, riscontrata anche da altri colleghi. Dopo verifica del Presidente e della dott.ssa Zingaro, tale problema non viene riscontrato, desumendosi perciò che si tratta di un problema del singolo applicativo.

5. Varie. Albo CTU. Liquidazione compensi.

La geometra Tunini coglie l'occasione per comunicare che con effetto alla data di ieri si è dimessa dalla carica di Presidente del Collegio, permanendo nella carica di Consigliere del Collegio e che partecipa al tavolo in qualità di referente per la materia.

Il Presidente dott. Merluzzi rileva il numero esiguo di iscritti - ingegneri, geometri, periti e medici legali - nell'Albo dei CTU.

La geom. Tunini osserva che un possibile freno all'iscrizione potrebbe derivare dai tempi di liquidazione del compenso del C.T.U. a Sentenza, a conclusione quindi del procedimento. Il Presidente rileva che tale tempistica non sussiste nei procedimenti per accertamenti tecnici preventivi, in cui la liquidazione è immediata.

La geometra Tunini espone inoltre i problemi riscontrati nell'incasso dei compensi dovuti nelle esecuzioni immobiliari, in caso di estinzione anticipata, in cui è loro chiesta dal creditore pignorante l'emissione di fattura intestata al debitore esecutato, dal quale evidenzia difficoltà di recupero.

Il Presidente dott. Merluzzi sottolinea che il decreto di liquidazione del compenso dello stimatore è emesso a carico del creditore procedente, e che è buona prassi del G.E., a fronte della rinuncia agli atti, prima di dichiarare l'estinzione della procedura, invitare gli Ausiliari, entro un ristretto termine – 10 giorni – al deposito di nota spese, in mancanza del quale i compensi degli stessi s'intendono soddisfatti / tacitati.

6. Domanda di conferma elenco delegati

L'avv. Bassanese, anche sulla base delle richieste in tal senso pervenute da altri iscritti, chiede indicazioni per la presentazione delle domande di conferma d'iscrizione nell'elenco *ex art.179* ter disp.att.c.p.c. al maturare del primo triennio, che dovrebbe coincidere, in base agli orientamenti emersi nelle precedenti riunioni, stante la formazione progressiva dell'elenco, da giugno a novembre 2023, a conclusione del corrente anno solare.

Il Presidente si riserva di aggiornare in merito.

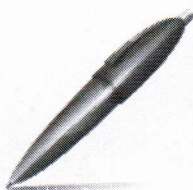
I lavori si chiudono alle ore 16:00. Il Presidente rinvia la prossima riunione a martedì
13.10.2026 ore 15.00

Il Presidente del Tribunale dott. Riccardo Merluzzi



RICCARDO MERLUZZI
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
24.06.2026 12:26:50
GMT+01:00

La verbalizzante avv. Monica Bassanese



Firmato digitalmente da:
BASSANESE MONICA
Firmato il 24/06/2026 10:43
Seriale Certificato: 4267390
Valido dal 17/02/2025 al 17/02/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



TRIBUNALE DI GORIZIA
24 GIU. 2026
N. 1047/26 PROT.

TRIBUNALE DI GORIZIA

Oggetto: **Tavolo tecnico sulle procedure concorsuali**

VERBALE DELLA RIUNIONE

del 9 giugno 2026 ore 16:00

Con la presenza di:

Presidente del Tribunale e Giudice Delegato dott. Riccardo Merluzzi;

Coordinatrice del Settore Civile dott.ssa Ilaria Parlangeli;

Per gli avvocati:

Monica Bassanese (verbalizzante), Cristina Bertolano, Rossanna Gregolet.

Per i dottori commercialisti:

Alessandro Culot, Valentina Marusig, Alfredo Pascolin, Andrea Pobega, Karim Fathi,

Alessandra De Biasio.

Vengono trattati i seguenti punti:

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, rilevato che persiste un numero esiguo di iscritti nell'elenco dei gestori della crisi, indica le seguenti linee guida.

Comitato dei creditori

Il Presidente evidenzia che il comitato dei creditori è un organo essenziale della procedura, la cui nomina non è opzionale bensì necessaria, e la cui mancata costituzione dev'essere l'eccezione e non la regola. Per contro ha riscontrato un numero considerevole di procedure in cui il comitato non è stato costituito.

Sul tema si apre il confronto. Come strumento di fronte all'indisponibilità dei creditori va comunicata direttamente la nomina, la nomina va in altri termini "forzata" (Pobega), se del caso anche prima dell'accertamento del passivo, in quanto in alcune procedure più complesse non è possibile attendere l'accertamento del passivo, essendo necessario nominare il comitato sin da subito (Fathi).

La liquidazione di un compenso per il CDC, come previsto dal codice, potrebbe essere uno strumento utilizzabile per motivare la partecipazione a tale organo, perlomeno in caso di procedure capienti (GREGOLET). La criticità sotto questo profilo emerge nelle procedure incapienti (FATHI).

Durata eccessiva delle procedure.

Il Presidente riscontra tuttora procedure ancora aperte e relative ad anni molto risalenti, ed esorta ancora una volta, come da recente comunicazione inviata a tutti i curatori tramite il portale "*fallco*", a chiudere le procedure celermente, e comunque entro i 6 anni. Tempi troppo lunghi e soprattutto superiori ai 6 anni espongono a cause risarcitorie in base alla legge Pinto con responsabilità erariale per il giudice e il curatore; solo in casi eccezionalissimi e motivati, le procedure possono superare la soglia dei 6 anni.

Il Presidente invita i curatori ad utilizzare gli strumenti previsti dal codice quali, a seconda dei casi, la chiusura in pendenza di giudizi e procedimenti *ex art.234*, il "non luogo all'accertamento del passivo" *ex art.209* e la chiusura in caso di previsione di insufficiente realizzo *ex art.233* comma 1 lettera d) CCII. La chiusura *ex art.234* può essere utilizzata anche nel caso di costituzione di parte civile nel procedimento penale, tenuto conto dei tempi differenti dei procedimenti, in sede penale e concorsuale;

(PASCOLIN) il tema della durata delle procedure porta a ponderare ancor più attentamente se promuovere o meno proficuamente azioni da parte del curatore;

(CULOT) in mancanza di immediato sequestro s'innescano obiettivamente difficoltà di effettivo recupero di somme per la massa creditoria.

Inammissibilità di intervalli di tempo eccessivamente lunghi tra riparto esecutivo e chiusura della procedura.

Il Presidente dispone che, dopo il riparto esecutivo occorre chiudere celermente le procedure, non essendo ammissibili i lunghi intervalli di tempo talvolta riscontrati tra ripartizione e chiusura.

Liquidazione compenso gestore della crisi da sovraindebitamento e liquidatore.

Il dott. Culot introduce il tema del compenso nella liquidazione controllata, con riferimento ai criteri di liquidazione dello stesso in favore del liquidatore e del gestore designato dall'O.C.C., riscontrando differenti discussioni sul punto in *forum fallco*.

Il Presidente richiama l'art 275 comma 3 a conferma che il compenso del gestore OCC coincidente con il liquidatore è determinato unitariamente e la liquidazione compete al Giudice a conclusione della procedura, in sede di approvazione del rendiconto finale.

Il Presidente segnala in qualche circostanza un problema di terzietà in capo al liquidatore che abbia già svolto nella medesima procedura le funzioni di gestore.

Segnala altresì che tempi lunghi tra fase "prefallimentare" ora procedimento unitario e sentenza di apertura della liquidazione controllata, o di rigetto della stessa, sono da imputarsi talvolta ad un'istruttoria che si rivela spesso complessa per la difficoltà di recepire e condividere il contenuto e le conclusioni dei ricorsi e delle relazioni dei gestori designati dall'O.C.C.

Modifiche introdotte al codice civile. Decorrenza del biennio decadenziale per le azioni di responsabilità.

Interviene il dott. Alfredo Pascolin in tema di modifiche apportate al codice civile dal D.lgs.47/2026, con particolare riferimento alla decorrenza del biennio previsto a pena di decadenza dall'art.2394 bis c.c. per promuovere da parte dei curatori le azioni di responsabilità, richiedendosi, in mancanza di una chiara disciplina transitoria sul punto, indicazioni in merito, ovvero se il biennio per le procedure pendenti debba decorrere dalla sentenza, con un evidente pregiudizio per le procedure più risalenti, o, piuttosto, e più ragionevolmente, dall'entrata in vigore della modifica ovvero dal 29.04.2026, soluzione, quest'ultima, condivisa dal Presidente.

Necessità di allineamento con SIECIC nel deposito degli atti.

Il Presidente osserva che i curatori non stiano lavorando in linea con il sistema telematico ministeriale (SIECIC) nel deposito degli atti.

Ad esempio, il c/c della procedura andrebbe associato in Fallco a specifici codici, utile in sede di istanza di liquidazione del compenso degli incaricati, sì che si rende necessario da parte del giudice emettere un decreto "generico", con forzatura del sistema, e con rilevanti criticità in sede di ispezione ministeriale.

Sul tema intervengono i presenti. (Fathi) il Tribunale di Udine prevede l'emissione e trasmissione dei mandati di pagamento direttamente dalla cancelleria alla banca.

(Culot): nell'atto strutturato è richiesto d'indicare gli estremi di c/c; suggerisce come utile il raccordo tra titolo dell'istanza da depositare e articolo di legge cui la stessa si riferisce;

(De Biasio) l'atto cosiddetto strutturato è stato in più casi scartato; (Pobega) talvolta è il sistema che crea dei "blocchi".

Il Presidente ribadisce che la mancanza di allineamento tra *FALLCO* e *SIECIC* e l'utilizzo dell'atto "generico" che "aggira" il sistema comporta problemi sia per il corretto utilizzo del sistema che in sede di ispezione ministeriale e reputa opportuno un aggiornamento con il referente di Fallco, aggiornamento condiviso dai presenti.

Liquidazioni controllate incapienti, dichiarate su istanza dei creditori.

Il Presidente osserva che la dichiarazione di apertura di liquidazioni controllate, nonostante si rivelino incapienti, deriva spesso dall'inerzia del debitore, e in particolare dalla scarsa applicazione dell'art.268 comma 3, secondo cui, nel caso di domanda proposta da un creditore nei confronti di debitore persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (il debitore deve eccepire l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza, per contro lo stesso rimane inerte).

Contributo unificato da versare per l'iscrizione a ruolo nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

Il dott. Culot segnala il tema delle innovazioni apportate al contributo unificato da versare per l'iscrizione a ruolo nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, che sembra dovuto non più in misura fissa bensì secondo scaglione di valore, sollevando dubbi interpretativi sul valore da adottare a riferimento, cui si associa l'avv. Gregolet, non sussistendo al momento dell'iscrizione a ruolo l'elemento dato dalle domande di partecipazione al passivo.

L'avv. Bassanese, pur rilevando che tale nuova disposizione può comportare un notevole aggravio per coloro che intendono accedere agli strumenti, dovendo sostenere non più il contributo fisso di € 98,00 ma quello spesso ben più elevato commisurato al valore del passivo, all'atto dell'iscrizione a ruolo non può che farsi riferimento al passivo stimato dal gestore sulla base della documentazione e delle dichiarazioni di credito acquisite.

Il Presidente dott. Merluzzi fa presente che la Nota del 09.04.2026 recepisce precise disposizioni ministeriali.

Aumento del versamento dovuto dalle persone fisiche per la domanda di nomina del gestore richiesto dalla CCIAA VG

L'avv. Gregolet, pur comprendendone le ragioni (dissuasione dall'inoltrare istanze che poi i candidati alle procedure di sovraindebitamento lasciavano decadere, nonostante le impegnative istruttorie svolte medio tempore dai gestori) segnala il considerevole aumento del versamento dovuto dalle persone fisiche per la domanda di nomina del gestore richiesto dalla CCIAA VG, che può costituire un notevole freno per l'accesso a questo tipo di procedure e comportare la necessità degli interessati di rivolgersi ad altri OCC presenti sul territorio.

I lavori si chiudono alle ore 17.30.

Il Presidente del Tribunale e Giudice Delegato dott. Riccardo Merluzzi



RICCARDO
MERLUZZI
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
24.06.2026 12:29:16
GMT+01:00

La verbalizzante avv. Monica Bassanese



Firmato digitalmente da:
BASSANESE MONICA
Firmato il 24/06/2026 10:44
Seriale Certificato: 4267390
Valido dal 17/02/2025 al 17/02/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



TRIBUNALE DI GORIZIA

Segreteria

tribunale.gorizia@giustizia.it

Via N. Sauro 1 - Tel 0481 593817

Prot. 1048/26

**OGGETTO: TAVOLO TECNICO SULLE PROCEDURE ESECUTIVE
E CONCURSUALI**

Si trasmettono i verbali del tavolo tecnico in materia concorsuale e in quello delle esecuzioni immobiliari.

L'assistente giudiziario

Ilaria Petrazzuolo